

REGOLAMENTO (CE) N. 724/2001 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un'efficace esecuzione delle varie attività di pesca e la conservazione delle risorse ittiche, è opportuno chiarire o rettificare talune condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98 ⁽⁴⁾.
- (2) Occorrerebbe modificare in conformità il regolamento (CE) n. 850/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, il paragrafo 4, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) Per ogni viaggio nel quale sono impiegate soltanto reti con maglie di un'unica forcilla di dimensioni, gli sbarchi sono vietati qualora le catture effettuate in ciascuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V, e tenute a bordo, non soddisfino le relative condizioni di cui al pertinente allegato.»
- 2) all'articolo 5, il paragrafo 5 è abrogato;
- 3) all'articolo 6, il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«1. a) È vietato tenere a bordo o utilizzare reti a strascico, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi più di 100 maglie su qualunque circonferenza del sacco stricto sensu, escluse le giunture e le ralinghe late-

rali. Questa disposizione si applica alle reti a strascico, alle sciabiche danesi o agli attrezzi da traino analoghi con maglie di dimensioni comprese nella forcilla da 90 a 119 millimetri.»

4) all'articolo 7:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Nonostante il paragrafo 1, lettera a), le reti a strascico, le sciabiche danesi o gli attrezzi trainati analoghi con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 millimetri devono essere muniti di un pannello a maglia quadrata con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 millimetri.»

b) il testo seguente è aggiunto alla fine del paragrafo 5:

«o di una porta di uscita il cui impiego è stabilito secondo le condizioni fissate all'articolo 46.»

5) l'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano alle draghe. Tuttavia, durante un viaggio in cui si trasportano draghe a bordo è vietato:

- a) trasbordare organismi marini e
- b) conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, a meno che almeno il 95 % in peso degli stessi non consista in molluschi bivalvi.»

6) all'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. a) Per le catture di granchi di mare effettuate con nasse, un massimo dell'1 % in peso delle catture totali di granchi di mare o di parti degli stessi tenuti a bordo durante un viaggio o sbarcati al termine di esso può consistere in chele di granchio staccate.

b) Per le catture di granchi di mare effettuate con attrezzi diversi dalle nasse, un massimo di 75 kg di chele di granchio staccate può essere tenuto a bordo in un qualsiasi momento del viaggio o essere sbarcato al termine di questo.»

7) all'articolo 22, paragrafo 3, l'ultimo comma è abrogato;

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 264.

⁽²⁾ Parere espresso il 1º marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 20 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2000 (GU L 148 del 22.6.2000, pag. 1).